



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario (relatore)

nell'adunanza del 25 gennaio 2011

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota pervenuta il 4 dicembre 2010 con la quale il Sindaco del Comune Castiglione delle Stiviere (MN) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Castiglione delle Stiviere;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Castiglione delle Stiviere ha posto alla Sezione <<un parere in merito alle questioni di seguito elencate:

- 1) ai sensi della circolare n. 3/2010 l'ente gestore di questo comune dovrebbe procedere a riscuotere l'anno 2010 mediante fattura con applicazione dell'IVA, stante la natura patrimoniale dell'entrata; le tariffe adottate sono tuttavia state quantificate in regime tributario a copertura del Piano Finanziario: se venissero utilizzate nella fatturazione 2010 certamente il gettito complessivo superebbe il costo del servizio. Come dobbiamo comportarci?
- 2) dal punto di vista amministrativo, il vigente regolamento disciplina un tributo: lo si dovrebbe ritenere implicitamente abrogato per le parti in contrasto con la circolare n. 3/2010 stante che il termine di applicazione del bilancio 2010 è ormai ampiamente decorso, pertanto non può essere modificato? Ci si troverebbe tuttavia a dover considerare illegittimo un regolamento comunale, che comunque rientra tra le fonti secondarie del diritto, rispetto ad una circolare amministrativa che ha natura interpretativa.
- 3) tra le varie soluzioni prospettate per il futuro si potrebbe configurare l'abbandono della TIA ed il ritorno alla TARSU?
- 4) Sarebbe possibile per il 2011 il passaggio alla TIA 2 (ex d.lgs. n. 152/2006) mantenendo l'applicazione del "metodo normalizzato" previsto dalla Tariffa Ronchi e di cui al DPR 158/1999, in assenza del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 d.lgs. n. 152/06?>>.

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Castiglione delle Stiviere rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Sotto il profilo della legittimazione attiva dell'ente che ha richiesto il parere in epigrafe, non essendo ancora insediato in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 123 della Costituzione (come modificato dall'art. 7 l. cost. n. 3/2001), i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale.

Pertanto, sotto questo profilo la richiesta può essere presa in esame.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie (in particolare, il D.L. n. 78/10), sull'equilibrio tra le entrate e la spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente, in relazione alle norme che disciplinano la tariffa per la gestione del servizio rifiuti.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

Al fine di rispondere ai quesiti formulati dall'ente comunale istante, preliminarmente, questa Sezione, sulla scorta di quanto già si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, ritiene doveroso ricostruire l'*excursus*

storico delle fonti normative che hanno disciplinato la contribuzione patrimoniale degli utenti del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

I) *Excursus* storico delle fonti normative che hanno disciplinato la materia della contribuzione patrimoniale degli utenti del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Richiamando sinteticamente i punti principali della ricostruzione effettuata dalla Consulta nella richiamata sentenza, questa Sezione ricorda che l'evoluzione normativa in materia è stata scandita da quattro principali interventi legislativi.

I.1) Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale).

Il testo originario del testo normativo richiamato prevedeva <<la corresponsione al Comune di un “corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche” ed attribuiva natura privatistica al rapporto tra utente e servizio comunale. Tale configurazione sinallagmatica del rapporto è stata, però, radicalmente mutata – con un primo significativo intervento del legislatore – dall'art. 10 della legge 20 marzo 1941, n. 366 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani), il quale ha attribuito ai Comuni la facoltà di istituire una “tassa” per la raccolta ed il trasporto delle immondizie e dei rifiuti ordinari (interni ed esterni), ponendo tale prelievo a carico dei soggetti occupanti i fabbricati posti nelle zone in cui si svolge (in regime di privativa comunale) il servizio di raccolta>> (così, Corte Cost., sent. n. 238 del 24 luglio 2009).

A decorrere dal 1° gennaio 1984, gli artt. da 268 a 278 relativi ai proventi di servizi municipalizzati che rappresentano il titolo III delle Entrate comunali e provinciali del r.d. n. 1175 del 1931, vengono modificati estendendo e rendendo <<obbligatorie sia l'effettuazione dei vari servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani “interni”, sia l'applicazione della “tassa” (.....) a carico di chiunque occupi o conduca locali, a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui sono istituiti i servizi, ovvero aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sala da ballo all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato e non costituente accessorio o pertinenza dei suddetti locali tassabili>> (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

Dunque, alla stregua di questo primo intervento normativo che ha ridisciplinato il prelievo comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani c.d. interni, il “costo di erogazione del servizio” diventa <<il limite massimo di gettito, “al netto delle entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia”; e ciò in coerenza con la denominazione di “tassa”>> (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

D'altra parte, in questo primo contesto normativo la natura pubblicistica del prelievo, trovava ulteriore conferma nella circostanza che <<mediante la “tassa”

venissero coperti (in tutto o in parte) anche i costi dei servizi di smaltimento (cioè di “conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica sul suolo e nel suolo”) non solo dei rifiuti “interni”, ma anche di quelli “di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico” (cosiddetti “esterni”) e che fossero tenuti al pagamento (sia pure in misura ridotta) anche gli occupanti di case coloniche e “case sparse” non ubicate nella zona di raccolta dei rifiuti>> (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

1.2) Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507: la TARSU.

Il decreto legislativo testè richiamato – entrato in vigore dal 1° gennaio 1994- ha avuto ad oggetto la revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

Con riferimento alla materia in esame, assume rilievo <<l'art. 58, che, in relazione all'istituzione ed all'attivazione del servizio relativo allo “smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa” nelle zone del territorio comunale, i Comuni “debbono istituire una tassa annuale” (usualmente denominata “TARSU”), da applicarsi “in base a tariffa”, secondo appositi regolamenti comunali, a copertura (dal cinquanta al cento per cento ovvero, per gli enti locali per i quali sussistono i presupposti dello stato di dissesto, dal settanta al cento per cento) del costo del servizio stesso>> (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

Dunque, diversamente dal precedente regime di cui al punto 1.1 della presente motivazione, emergono due differenze: in primo luogo, il prelievo non riguarda lo smaltimento dei rifiuti c.d. “esterni” ed, in secondo luogo, viene soppresso il richiamo ai rifiuti solidi urbani c.d. equiparati a quelli “interni”. Infatti, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, viene dedotta una quota “a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani” “di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private” (in altri termini, anche per la TARSU assume rilievo il costo di spazzamento dei c.d. rifiuti “esterni”).

In questo contesto normativo, i soggetti passivi della tassa sono individuati, in solido tra loro, nei componenti del nucleo familiare o negli utilizzatori in comune degli immobili. Inoltre, <<i soggetti passivi hanno “l'obbligo di denuncia” dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune (art. 70, specie commi 1 e 6). In connessione con l'obbligo di presentare tale dichiarazione di scienza, è attribuito al Comune il potere di “emettere” (nel senso di “notificare”, come chiarito dal comma 1 dell'art. 72) motivati avvisi di

accertamento d'ufficio (in caso di omessa denuncia) o in rettifica (in caso di denuncia infedele o incompleta), entro specifici termini di decadenza (artt. 71, 73). È prevista l'esclusione o l'esonero dal tributo in determinati casi in cui gli immobili si trovino in condizione di non potere produrre rifiuti, mentre è, di regola, irrilevante la circostanza che il soggetto passivo abbia, in concreto, autonomamente provveduto allo smaltimento (art. 62, commi 2, 3 e 5)>> (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

Come ha evidenziato la Corte Costituzionale, dunque, il prelievo <<è posto in relazione, da un lato, alla attitudine media ordinaria alla produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti per unità di superficie e per tipo di uso degli immobili e, dall'altro, alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento dei rifiuti da parte dei soggetti passivi>> (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

Ad ogni modo, anche in questo contesto normativo, il prelievo patrimoniale assume natura pubblicistica e non privatistica (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

1.3) Art. 49 d.lgs. n. 22/1997, c.d.“decreto Ronchi”: tariffa di IGIENE AMBIENTALE (TIA).

In attuazione di direttive comunitarie (in particolare, dir. 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE), l'art. 49 del c.d. decreto Ronchi (entrato in vigore, in seguito a modifiche, il 1° gennaio 1999) impone ai Comuni l'obbligo di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Tale obbligo implica <<l'istituzione, da parte dei Comuni medesimi, di una “tariffa” per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Tale tariffa – usualmente denominata tariffa di igiene ambientale (TIA) – “è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” (comma 4)>> (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

Con il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'epoca) viene data attuazione al metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento (metodo previsto dal comma 5 della normativa in epigrafe richiamata).

Alla stregua del c.d. metodo normalizzato <<è tenuto al pagamento della tariffa “chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale” (comma 3). La tariffa è ridotta nei casi in cui il

produttore di rifiuti assimilati dimostri (mediante attestazione rilasciata da chi effettui il recupero) di aver avviato detti rifiuti al recupero (comma 14). La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto che gestisce il servizio (commi 9 e 13)>> (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

In proposito la Corte Costituzionale ha evidenziato che, diversamente da quanto previsto per la TARSU, la TIA di cui al c.d. “decreto Ronchi”: <<a) evita di qualificare espressamente il prelievo come “tributo” o “tassa”, pur mantenendo il riferimento testuale alla «tariffa»; b) stabilisce che la TIA deve sempre coprire l'intero costo del servizio di gestione dei rifiuti; c) dispone che detta tariffa è dovuta anche per la gestione dei rifiuti “esterni”>>; <<d) non reca, con riguardo alla TIA, specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni. Analogamente alla TARSU, anche per la TIA la riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata tramite ruolo, secondo le disposizioni del d.P.R. n. 602 del 1973 e del d.P.R. n. 43 del 1988 (comma 15 del medesimo art. 49)>> (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

I.4) Art. 238 D.Lgs. n. 152/2006: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, successivamente denominata «tariffa integrata ambientale (TIA)» dal d.l. n. 208/08.

La normativa in materia di ambiente (entrata in vigore dal 23 aprile 2006) ha soppresso la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, sostituendola con la diversa “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (come testualmente indicato nella rubrica dell'articolo), che una disposizione successiva (l'art. 5, comma 2-quater, del citato decreto-legge n. 208 del 2008) ha denominato “tariffa integrata ambientale (TIA)”.

Il soggetto tenuto al pagamento della tariffa viene identificato in <<chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani>> (comma 1, primo periodo)

Tale tariffa integrata deve essere determinata ad opera dell'autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), anche se il comma 186-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede la soppressione delle Autorità Territoriali d'Ambito (soppressione posticipata al primo gennaio 2012 dal D.L. n. 225/2010).

Inoltre, la tariffa è <<commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri [...] che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali>> (comma 2).

La tariffa, ad ogni modo, non costituisce solo <<il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani>>, ma ricomprende anche <<i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto per lo smaltimento in discarica, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per il periodo fissato dalla legge>> (ovvero, i costi indicati dall'art. 15 d. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36), ed i <<costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strada>> (comma 3, secondo periodo, art. 238 in esame).

La medesima tariffa <<è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio>> (comma 4).

L'art. 238, infine, prevede che la tariffa <<è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata>> (comma 3) e che la sua riscossione, volontaria o coattiva, "può" essere effettuata secondo le disposizioni del d.P.R. n. 602 del 1973, <<mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate>> (comma 12).

II) La TIA nell'attuale quadro normativo che regola il servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Dalla ricostruzione della normativa in termini storici, dunque, emerge che le fonti istitutive delle due suddette tariffe sono diverse (ancorché entrambe le tariffe siano usualmente denominate con l'acronimo TIA): l'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 per la tariffa di igiene ambientale e l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 per la tariffa integrata ambientale.

La tariffa integrata ha espressamente sostituito la tariffa di igiene ambientale: il comma 1 dell'art. 238 cit., infatti, ha previsto che la TIA di cui al c.d. decreto Ronchi è soppressa. Tuttavia, sino alla emanazione del regolamento ad opera del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ex comma 6 art. 238 cit.) e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

Ad ogni modo, dal 30 giugno 2010 (termine così prorogato dal D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, conv. in L. 26 febbraio 2010 n. 25, c.d. "decreto mille proroghe"), poiché non è stato adottato il regolamento ministeriale con il quale sono fissati i criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa (commi 3 e 6 dell'art. 238 cit.), i Comuni possono ugualmente <<adottare la tariffa integrata ambientale TIA [...] ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti>> (art. 5, comma 2-*quater*, del

decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009).

In altri termini, alla luce di una lettura sistematica delle norme che regolano la materia in esame (in particolare, i commi 1 ed 11 dell'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006), emergerebbe che i regolamenti TARSU e TIA ex decreto Ronchi (c.d. TIA 1), già vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio alla TIA ex d.lgs. n. 152/2006 (c.d. TIA 2) oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 d.lgs. n. 152/2006 che obbligherebbe tutti i comuni ad applicare la c.d. TIA 2.

Dunque, alla stregua di quanto sin qui esposto, la disciplina della materia va differenziata per le diverse realtà locali, a seconda che l'amministrazione comunale abbia optato per una delle soluzioni che seguono: mantenere il regime della TARSU (ipotesi *sub A*), mantenere il regime della TIA1 (ipotesi *sub B*) oppure istituire facoltativamente la TIA2 (ipotesi *sub C*).

A) La prima soluzione prospettabile – possibile solo per i Comuni che non abbiano già optato per il passaggio alla TIA- è che l'amministrazione locale decida di continuare ad applicare la TARSU alla stregua del proprio regolamento ancora vigente (ex art. 238, comma 11 e art. 264, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 152/2006).

B) La seconda soluzione configurabile è quella che l'amministrazione comunale continui ad applicare (se già in vigore) la Tariffa d'igiene ambientale (ex art. 49 del c.d. Decreto Ronchi, c.d. TIA 1), adottando le dovute modifiche del regolamento comunale sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale (sentenza del 24 luglio 2009, n. 238 ed ordinanza del 24 febbraio 2010, n. 64), ovvero tenendo conto della natura tributaria della tariffa (questione che verrà approfondita nel successivo punto del presente parere).

C) La terza ipotesi prospettabile è che il Comune deliberi il passaggio alla Tariffa Integrata Ambientale (ex art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, c.d. TIA 2) sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (art. 5, comma 2-quater, del D.L. n. 208/2008).

In questa ultima ipotesi, allo stato (salvi eventuali e futuri interventi della Corte Costituzionale), il regolamento comunale dovrà disciplinare la TIA nel rispetto della normativa statale vigente (art. 14, comma 33, D.L. n. 78/2010) che stabilisce la natura non tributaria (bensì di corrispettivo della tariffa), con la conseguente applicazione dell'IVA sul relativo corrispettivo.

Ad ogni modo, anche in questa ultima ipotesi (ovvero, di passaggio alla Tariffa Integrata Ambientale di cui all'art. 238 d.lgs. n. 152/2006), le tariffe dovranno

essere calcolate con il “metodo normalizzato” previsto per la TIA ex decreto Ronchi e di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 158.

In altri termini, la modalità di determinazione delle tariffe nelle ipotesi delineate *sub B)* e *C)*, allo stato, resta il medesimo sia per la TIA ex decreto Ronchi sia per la TIA ex art. 238 d.lgs. n. 152/2006.

III) La natura giuridica della TIA ex art. 49 decreto Ronchi (c.d. TIA 1).

La Corte Costituzionale (nella sentenza del 24 luglio 2009, n. 238 e nella successiva ordinanza del 24 febbraio 2010, n. 64) ha affermato che la TIA ex art. 49 d.lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi) ha natura tributaria.

La Consulta ha premesso che i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi <<consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (*ex plurimis*: sentenze n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005)>>. Diversamente, non assumono rilievo dirimente né il *nomen iuris* utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi medesimi, né la circostanza che la riscossione del prelievo avvenga mediante ruolo; infatti, <<il ricorso a tale modalità di riscossione è solo facoltativo, e, comunque, ancorché tipico delle entrate tributarie, è consentito dalla legge anche per le entrate extratributarie>> (così, Corte Cost., sent. n. 238 del 24 luglio 2009).

Alla luce di detta premessa, con specifico riferimento alla disciplina della TIA ex c.d. decreto Ronchi, la Corte Consulta ha osservato che detto <<prelievo, pur essendo diretto a sostituire la TARSU, è disciplinato in modo analogo a detta tassa, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza>> (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

Si rimanda al testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale per il puntuale confronto degli istituti sotto i diversi profili della struttura del prelievo, della loro funzione e della relativa disciplina; ai fini della presente delibera, è sufficiente ricordare che il rapporto tra utente e gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti non si struttura in termini privatistici, bensì autoritativi garantendo, comunque, <<un ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento, secondo un principio di proporzionalità, in modo che tale costo sia posto a carico, per una parte significativa, del produttore dei rifiuti>> (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

Dunque, con la TIA ex art. 49 decreto Ronchi il legislatore ha istituito un tributo, non un corrispettivo privatistico. Il prelievo in questione, <<pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. A tale conclusione, del

resto, si giunge anche considerando che, tra le possibili interpretazioni della censurata disposizione e dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, deve essere preferita quella che, negando la violazione del secondo comma dell'art. 102 Cost., appare conforme a Costituzione (sulla necessità, in generale, di privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata, *ex plurimis*: sentenza n. 308 del 2008, ordinanze n. 146 e n. 117 del 2009).

Le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA, dunque, hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie, ad opera della disposizione denunciata, rispetta l'evocato parametro costituzionale>> (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

IV) La natura giuridica della TIA ex art. 238 d.lgs. n. 152/2006 (c.d. TIA 2).

Nelle già più volte richiamate pronunce, la Corte Costituzionale non si è pronunciata sulla natura di corrispettivo o di tributo della Tariffa integrata ambientale disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. TIA 2), infatti le interpretazioni fornite dalla Consulta sono, allo stato, limitate alla natura giuridica della c.d. TIA 1.

In questo contesto, ad ogni modo, recentemente è intervenuto il d.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122. In particolare, l'art. 14, comma 33, della normativa richiamata afferma che <<Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria>>.

Il legislatore ha, perciò, inteso riconoscere alla TIA ex d.lgs. n. 152/06 (c.d. TIA 2) la natura di corrispettivo.

Allo stato, peraltro, il raccordo tra detta norma e i principi affermati dalla Corte Costituzionale, con riferimento alla c.d. TIA 1, in ordine alla natura tributaria o meno di un prelievo, possono venire in rilievo ai soli fini dell'interpretazione dell'art. 14, comma 33, cit. attualmente vigente. In particolare, la Consulta ha ribadito che detta qualificazione va effettuata indipendentemente dal *nomen iuris*, non rilevando la formale denominazione di “tariffa”; d'altra parte, <<il termine “tariffa” – nella tradizione propria della legislazione tributaria – ha un valore semantico neutro, nel senso che non si contrappone necessariamente a termini quali “tassa” e “tributo”>> (Corte Cost., sent. n. 238 del 24 luglio 2009).

Si aggiunga che, nell'ipotesi in cui un Comune intenda deliberare il passaggio alla Tariffa Integrata Ambientale (ex art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006), sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (vedi art.5, comma 2-quater,

del D.L. n. 208/2008), le tariffe dovranno essere calcolate con il “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 158, ovvero con il medesimo metodo in vigore per la TIA ex decreto Ronchi (c.d. TIA 1).

V) La determinazione della TIA ex art. 49 decreto Ronchi (c.d. TIA 1) da parte dell'ente locale.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99, <<sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria>>.

Con riferimento alla copertura dei costi di esercizio per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che, <<mentre è pacifico che nel regime a tariffa di igiene ambientale viga l'obbligo di finanziare integralmente anche quelli relativi allo spazzamento delle strade e delle aree ad uso pubblico, nel caso della TARSU si condivide l'orientamento espresso dalla Sezione regionale Campania della Corte dei conti (parere n. 40/2009) secondo il quale “i comuni fossero comunque impegnati, durante la fase transitoria, a realizzare un graduale aumento del gettito inteso al conseguimento della copertura totale dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni, di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 507/1999, entro l'ultimo anno di applicazione della tassa” >> (LOMBARDIA/803/2010/PAR del 14 luglio 2010). Nello stesso senso, più recentemente, è stato ricordato che <<la remunerazione da parte del Comune del servizio di gestione dei rifiuti e di riscossione del tributo costituirà una uscita di parte corrente, nonché un costo di cui l'ente stesso dovrà tenere conto nel deliberare la Tariffa. Infatti, a differenza di quanto avveniva per la precedente Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ex D.Lgs. n. 507/1993 (TARSU), per la TIA il gettito deve assicurare l'integrale copertura del costo dei servizi (art. 49 D.Lgs. n. 22/1997 cit.)>> (Corte Conti, sez. reg. PIEMONTE/65/2010/SRCPIE/PAR dell'11 novembre 2010).

Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – dopo aver ribadito la natura tributaria della tariffa prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997- hanno risolto l'ulteriore quesito se, in base alla normativa vigente, un ente locale possa trasferire ad un soggetto privato (ad esempio, una s.p.a.) il potere di determinare la tariffa relativa al pagamento di un tributo locale. In proposito, la Cassazione ha affermato che <<in linea di principio, la risposta al quesito non può che essere negativa: il potere impositivo è espressione della sovranità dello Stato, in generale, e della posizione di supremazia degli enti pubblici locali rispetto ai cittadini amministrati, nell'ambito di un rapporto giuridico di tipo pubblicistico, rispetto al quale il cittadino è garantito dalle procedure legali e democratiche in base alle quali il potere

impositivo deve essere esercitato>> (Cass., Sez. Un., sent. 8 aprile 2010, n. 8313).

Ne consegue che, in questo quadro ordinamentale, la delega del potere impositivo ad un soggetto privato, come ad esempio una s.p.a. che delibera attraverso un consiglio di amministrazione che, a sua volta, risponde soltanto ai soci della società, è illegittima. Dunque, il potere impositivo deve permanere in capo all'ente locale in quanto solo l'organo consiliare (espressione della rappresentanza elettorale) è legittimato a deliberare un provvedimento che prevede una "imposizione" di natura tributaria per i cittadini destinatari dell'imposizione medesima.

In altri termini, <<può essere delegato il servizio della riscossione dei tributi, ma non il potere impositivo (sia in relazione all'*an* che in relazione al *quantum*), che è connaturato allo statuto necessariamente pubblicistico dell'ente impositore. L'imposizione è per definizione un atto di imperio, sia con riferimento ai momenti della individuazione del presupposto d'imposta e del soggetto passivo, sia con riferimento al momento della determinazione del *quantum debeatur*. Il soggetto attivo del rapporto tributario non può che essere un ente pubblico dotato dello specifico *imperium* (potestà impositiva); potere che deve essere responsabilmente esercitato dagli organi elettivi, secondo le procedure democratiche e non mediante delega a soggetti privati, politicamente irresponsabili. L'esercizio del potere impositivo costituisce una funzione fondamentale ed irrinunciabile dello Stato, che deve essere esercitata nel rigoroso rispetto della riserva di legge (art. 23 Cost.), per assicurare allo Stato stesso i mezzi per il suo funzionamento, "in danno" dei cittadini ai quali (quando non si verificano violazioni di diritti tutelabili in sede giudiziaria) non resta che il controllo politico sul corretto esercizio della *potestas impositionis*, in un delicato equilibrio che è il fulcro della democrazia. Ne deriva che l'esercizio del potere impositivo, espressione diretta della *sovrانيتas*, non può essere delegata ad enti che non siano investiti, direttamente *ex lege*, della *potestas impositionis* e, quindi, soggetti al controllo diretto dei cittadini (soggetti passivi d'imposta)>> (in questi termini, Cass., Sez. Un., sent. 8 aprile 2010, n. 8313).

La sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, con riferimento al potere dell'ente locale di determinare la TIA, ha aggiunto che la determinazione del Comune <<debba formare oggetto di apposita deliberazione del competente organo comunale. Non sarebbe invece sufficiente una mera presa d'atto. E' infatti necessario che l'ente faccia proprio l'atto di determinazione del tributo, espressione del proprio potere impositivo, e ne assuma, di conseguenza, la responsabilità politica>> (Corte Conti, sez. reg. PIEMONTE/65/2010/SRCPIE/PAR dell'11 novembre 2010).

Dunque, il soggetto di diritto privato a cui è deputata la gestione e la programmazione del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, è inevitabilmente condizionato dalle risorse finanziarie disponibili, espressione del potere dell'ente locale di determinare la tariffa. In questo senso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che <<deve sempre essere l'ente impositore a determinare la tariffa, assumendosene la responsabilità politica, così da ottenere il gettito ritenuto sufficiente per la gestione del servizio da affidare in concessione>>. D'altra parte, se alla società a cui è affidata gestione dei servizi, che agisce in regime di monopolio, venisse riconosciuto anche il potere di stabilire la tariffa, questa verrebbe <<sostanzialmente determinata al di fuori di ogni tipo di controllo, sia quello privato della concorrenza, sia quello politico>> (Cass., Sez. Un., sent. 8 aprile 2010, n. 8313).

Chiarito che la tariffa ex art. 49 d.lgs. n. 22/1997, è determinata dagli enti locali, mentre l'applicazione della stessa è lasciata ai soggetti gestori, la soluzione ermeneutica per la natura tributaria, piuttosto che di corrispettivo, della obbligazione in questione, implica non solo che l'ente comunale non può delegare la determinazione della tariffa al soggetto di diritto privato che gestisce il servizio, ma anche che la c.d. TIA 1 non deve essere assoggettata ad i.v.a..

La Corte Costituzionale sancendo espressamente che la Tariffa d'igiene ambientale ex decreto Ronchi (c.d. TIA 1) ha natura di tributo, ha altresì escluso che detta tariffa sia assoggettabile ad IVA. In particolare, la Consulta ha evidenziato che <<un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'ambito di applicazione dell'IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo - quest'ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un "corrispettivo" per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall'alinnea e dalla lettera b) del quinto comma dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell'IVA, "sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici", le attività di "erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore">> (Corte Cost., sent. n. 238 del 24 luglio 2009).

Dunque, sia la TARSU sia la TIA sono entrate finanziarie dell'ente locale che <<debbono essere ricondotte nel novero di quei "diritti, canoni, contributi" che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della

Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici "per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità" (come si desume a contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008), sempre che il mancato assoggettamento all'imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa)>> (Corte Cost., sent. n. 238 del 24 luglio 2009). D'altra parte, <<non osta a tali conclusioni il secondo periodo del comma 13 dell'art. 6 della legge n. 133 del 1999, il quale stabilisce, con una formula meramente negativa, che "Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro" la data del 31 dicembre 1998 "e rimosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448". Questa disposizione non può interpretarsi nel senso che, a partire dal 1999, sia la TARSU sia la tariffa sperimentale (cioè la TIA adottata prima della definitiva soppressione della TARSU) entrino nell'ambito di applicazione dell'IVA. Si deve escludere, infatti, che tali prelievi, pur restando invariata la loro disciplina sostanziale, mutino natura, divenendo entrambi corrispettivi, solo in forza di una norma dagli effetti meramente temporali. Tale norma, ragionevolmente interpretata, ha il solo effetto di ribadire la non assoggettabilità ad IVA dei due prelievi fino a tutto il 1998 e non quello di provvedere anche per il periodo successivo, per il quale non può che trovare applicazione la disciplina generale in tema di IVA. Non rileva, al riguardo, la diversa prassi amministrativa, perché la natura tributaria della TIA va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa>> (Corte Cost., sent. n. 238 del 24 luglio 2009).

Alla luce di quanto sin qui esposto, dunque, la Sezione può esaminare nello specifico i singoli quesiti formulati nell'istanza di parere.

1° quesito: <<ai sensi della circolare n. 3/2010 l'ente gestore di questo comune dovrebbe procedere a riscuotere l'anno 2010 mediante fattura con applicazione dell'IVA, stante la natura patrimoniale dell'entrata; le tariffe adottate sono tuttavia state quantificate in regime tributario a copertura del Piano Finanziario: se venissero utilizzate nella fatturazione 2010 certamente il gettito complessivo supererebbe il costo del servizio. Come dobbiamo comportarci?>>

2° quesito: <<dal punto di vista amministrativo, il vigente regolamento disciplina un tributo: lo si dovrebbe ritenere implicitamente abrogato per

le parti in contrasto con la circolare n. 3/2010 stante che il termine di applicazione del bilancio 2010 è ormai ampiamente decorso, pertanto non può essere modificato?>>

Entrambi i quesiti impongono una breve premessa sulla natura delle circolari in generale. Gli interpreti sono concordi nel ritenere che le circolari non sono fonti normative, salva l'ipotesi (che non ricorre nel caso di specie) delle c.d. false circolari (veri e propri regolamenti – quindi, qualificabili come fonti normative secondarie- che in quanto tali presentano il carattere della generalità, astrattezza ed innovatività; in altri termini, hanno la forma di circolare, ma la sostanza di regolamento).

Poiché nel caso di specie non si è in presenza di una c.d. falsa circolare, il provvedimento in questione ha la valenza di provvedimento amministrativo attraverso il quale il dipartimento delle finanze espleta una attività informativa. Le circolari, nel panorama interpretativo, generalmente sono classificate a seconda del loro “contenuto”: c.d. circolari organizzative (afferiscono al funzionamento burocratico e organizzativo degli uffici); c.d. circolari interpretative (interpretano leggi e regolamenti con l'intento per gli organi di vertice di garantire l'uniformità tra gli uffici nell'interpretazione delle norme, suggerendo l'interpretazione che all'organo sovraordinato appare corretta); c.d. circolari normative (gli uffici sovraordinati dettano norme di comportamento a quelli sott'ordinati per l'esercizio della loro attività fissando norme interne che, però, non assurgono a fonti di diritto); c.d. circolari di cortesia (sono prive di rilevanza giuridica e, normalmente, contengono auguri, saluti, attestati di stima); c.d. circolari informative (mirano ad informare i destinatari su alcuni accadimenti che si reputano utili al fine dell'esercizio dei compiti istituzionali come, ad esempio nel caso di specie, l'emanazione di un provvedimento legislativo o il mutamento di un indirizzo giurisprudenziale).

In ambito dottrinario, inoltre, una ulteriore classificazione delle circolari viene effettuata in ragione del rapporto tra autore e destinatario della circolare. Così, si parla di c.d. circolari interorganiche (quando il potere di autorganizzazione e di supremazia speciale viene esercitato tra organi ed uffici facenti parte dello stesso plesso amministrativo) o di c.d. circolari intersoggettive (quando sono indirizzate ad organi ed uffici appartenenti ad una amministrazione diversa da quella cui appartiene l'autorità emanante).

Risulta, pertanto, chiaro che la circolare amministrativa non è fonte normativa.

Ne consegue che le fattispecie, esposte nei quesiti formulati dal Comune, vanno risolte sulla base delle disposizioni vigenti. In proposito, questa Sezione ritiene che il comma 33, dell'art. 14 del D. L. n. 78/2010, debba essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/09 che ha definito la natura della

c.d. TIA1. Ne consegue che il disposto normativo in parola va applicato secondo un'interpretazione letterale, senza possibilità di interpretazioni estensive in contrasto con i principi affermati nella citata sentenza (in particolare, la lettera del comma 33 cit. recita che la norma si riferisce alle <<disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152>>).

In questo senso, tra l'altro, si era già espressa la Sezione regionale della Corte dei Conti per il Piemonte ove, incidentalmente, è stato affermato che <<la norma interpretativa sopra menzionata, contenuta nel D.L. n. 78/2010, riguarda espressamente tale Tariffa ex art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e non la TIA ex art. 49 D.Lgs. n. 22/1997, che, come evidenziato, costituisce una distinta forma di prelievo>> (Corte Conti, sez. reg. PIEMONTE/65/2010/SRCPIE/PAR dell'11 novembre 2010).

3° quesito: <<tra le varie soluzioni prospettate per il futuro si potrebbe configurare l'abbandono della TIA ed il ritorno alla TARSU?>>

Con riferimento al terzo quesito, la Sezione precisa che a prescindere dal fatto che l'eventuale decisione sul se abbandonare la TIA e tornare alla TARSU atterrebbe al merito dell'azione amministrativa (dunque, rientrerebbe nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente), alla luce della ricostruzione dell'*excursus* normativo che ha scandito la disciplina di questa materia, sono doverose le considerazioni che seguono.

L'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997, c.d. "decreto Ronchi", istituendo la tariffa di IGIENE AMBIENTALE (TIA) ha espressamente soppresso la TARSU. Ad ogni modo, <<la completa soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA, inizialmente fissata a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata via via differita dal legislatore, il quale, preso atto della difficoltà di rendere operativa, per i vari Comuni, l'abolizione del prelievo soppresso, ha previsto, con numerose disposizioni contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un articolato regime transitorio, che concede termine ai Comuni - da ultimo, fino a tutto il 2008 - per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenziario differenziato, in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia della popolazione dei Comuni stessi (comma 184 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale modificato dall'art. 5, commi da 1 a 2-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13)>> (Corte Cost., sent. n. 238/09 cit.).

Nel caso di specie, tuttavia, alla luce di quanto riferito nell'istanza emerge che il Comune istante già <<dal 1° gennaio 2003>> ha istituito <<la tariffa per la gestione del servizio rifiuti a norma dell'art. 49 d.lgs. n. 22/1997 e del D.P.R. n. 158/99 (Tariffa di Igiene Ambientale)>>, nonché <<la gestione del servizio è stata

affidata a società partecipata dal Comune che già si occupava della raccolta e smaltimento dei rifiuti>>.

Alla stregua di quanto riferito dal Sindaco, dunque, l'amministrazione comunale si è già avvalsa della facoltà prevista dal regime transitorio che, <<al fine di garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni>>, ha previsto per i Comuni la possibilità <<di deliberare l'applicazione della tariffa, "in via sperimentale", in sostituzione della TARSU>>.

Dunque, poiché il Comune istante, avvalendosi del regime transitorio, è già passato dall'applicazione della TARSU alla tariffa di igiene ambientale (TIA), non troverebbe fondamento normativo l'eventuale scelta di istituire nuovamente una tariffa che è stata comunque, a prescindere dal regime transitorio, soppressa dal legislatore (ex art. 49 d.lgs. n. 22/1997, a sua volta soppresso dal d.lgs. n. 152/2006).

4° quesito: <<sarebbe possibile per il 2011 il passaggio alla TIA 2 (ex d.lgs. n. 152/2006) mantenendo l'applicazione del "metodo normalizzato" previsto dalla Tariffa Ronchi e di cui al DPR 158/1999, in assenza del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 d.lgs. n. 152/06?>>

Ai fini di rispondere a quest'ultimo quesito è sufficiente rimandare a quanto già affermato dalla Sezione al **punto II, lettera C** della motivazione che precede.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

(Dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente

(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il

28 gennaio 2011

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Daniela Parisini)